

Introduzione al bilancio: fonti normative, clausola generale e principi di redazione


L'agenda di oggi

- Le norme che disciplinano il bilancio di esercizio
- La clausola generale
- I principi di redazione del bilancio

LE NORME CHE DISCIPLINANO LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Le regole per la redazione del bilancio

*Per redigere il bilancio le aziende devono seguire delle regole generalmente chiamate **principi contabili**.*



- Le società di capitali che hanno **rilevanza pubblica** sono obbligate a redigere il bilancio d'esercizio e quello consolidato, secondo i principi contabili dell'*International Accounting Standard Board (IASB)* → reg. ce 1606/2002.
- Le altre società di capitali (in Italia la maggioranza) redigono il bilancio d'esercizio secondo le regole del **Codice Civile** e dei principi contabili nazionali dell'**OIC**, ma **possono** utilizzare i principi contabili internazionali.

Il bilancio IAS/IFRS: l'ambito di applicazione (1)

- Il **D.Lgs 38/2005**, in attuazione del **Regolamento CE 1606/2002**, ha disposto che le società quotate, le società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico*, gli istituti di credito, le assicurazioni e altri enti finanziari debbano redigere **il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio** secondo i principi contabili IAS/IFRS.
 - **Tutte le altre società**, non tenute alla redazione del bilancio in forma abbreviata, hanno **la facoltà** di applicare i principi IAS/IFRS per il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato.
- * Cfr. art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999

Il bilancio IAS/IFRS: l'ambito di applicazione (2)

BILANCIO CONSOLIDATO E D'ESERCIZIO IAS/IFRS

OBBLIGO

- ✓ Società quotate
- ✓ Società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
- ✓ Banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, SIM, SGR, finanziarie, istituti di moneta elettronica
- ✓ Società assicurative

FACOLTÀ

- ✓ Società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate*
- ✓ Altre società che redigono il bilancio consolidato*
- ✓ Società di capitali diverse dalle precedenti che non redigono il bilancio in forma abbreviata

* Ad eccezione delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis

Il bilancio civilistico: l'ambito di applicazione (1)

La disciplina civilistica si applica a:

- ✓ Società a responsabilità limitata;
- ✓ Società per azioni;
- ✓ Società in accomandita per azioni;
- ✓ Società cooperativa, mutue assicuratrici, consorzi e società consortili.
- ✓ e alle **imprese individuali** e alle **società di persone** limitatamente ai criteri di valutazione e **NON** per gli schemi obbligatori

Il bilancio civilistico: l'ambito di applicazione (2)

- Per le aziende individuali e le società di persone si applicano, infatti, le disposizioni dell'**art. 2214** e seguenti del C.C. – Libri obbligatori e altre scritture contabili.
- In particolare, l'**art. 2217** individua i criteri di valutazione da seguire per la redazione del **libro degli inventari**, rinviando esplicitamente all'**art. 2426** del c.c.:



Art. 2217. Redazione dell'inventario


... L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

SINTESI DEI RIFERIMENTI NORMATIVI (Codice Civile)

- ART.2423 c.c. composizione e clausola generale
- ART.2423 bis c.c. principi di redazione bilancio
- ART 2424 c.c. schema di stato patrimoniale
- ART 2425 c.c. schema di conto economico
- ART. 2425 – ter c.c. rendiconto finanziario
- ART 2426 c.c. criteri di valutazione
- ART 2427 c.c. nota integrativa
- ART 2428 c.c. relazione sulla gestione

Codice Civile (cc): la finalità delle norme civilistiche

Il codice mira a tutelare il sistema di rapporti economici tra impresa e **soggetti esterni** coinvolti nel suo funzionamento > bilancio come **strumento di informazione universale**



Codice civile vuole evitare:
“politiche di bilancio”

Codice Civile (cc): Regole a tutela dei soggetti esterni


- ✓ Per le società di capitali, obbligo di deposito nel registro delle imprese
- ✓ **Formulazione di principi generali e criteri di redazione**
- ✓ Struttura e contenuto predefiniti
- ✓ Definizione criteri di valutazione delle poste in bilancio > **costo storico**
- ✓ Per le società quotate, obbligo di revisione

La gerarchia nell'applicazione di norme e regole

Codice civile




Principi contabili nazionali



Principi contabili internazionali

I principi contabili nazionali (1)

Insieme di regole emanate da organi professionali. In Italia dall'**Organismo Italiano di Contabilità (OIC)**



Offrono criteri, procedure, metodi di applicazione per individuare i fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi gestionali, i criteri di valutazione e di esposizione dei valori del bilancio.

I principi contabili nazionali (2)

I principi contabili hanno due funzioni:

- ✓ Interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio
- ✓ Integrare le norme di legge laddove insufficienti

Esempio

Le finalità del bilancio d'esercizio non è esplicitata adeguatamente dal C.C. Si ricorre, allora, alla prassi contabile > *OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*


I principi contabili internazionali (1)

- Laddove mancano indicazioni per situazione specifica, intervengono i principi contabili internazionali dello **IASB**.
- Questi ultimi trovano anche applicazione diretta nel C.C.
- Con l'ultima riforma del bilancio d'esercizio del 2016 (ex D.Lgs. 139/2015), sono state introdotte nella disciplina codicistica categorie concettuali che fino a qualche anno fa erano appannaggio dei solo bilanci IAS/IFRS.

LA CLAUSOLA GENERALE


(art. 2423, comma 2 c.c.)

La gerarchia della disciplina civilistica



La clausola generale (art. 2423, comma 2)

‘Il bilancio d’esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio’



- Chiarezza
- Veridicità
- Correttezza
- Rilevanza

La clausola generale: il principio di chiarezza (1)

Art. 2423 c.c., 2° com.
Il bilancio d'esercizio
deve essere redatto
con chiarezza...

da intendersi
come
comprensibilità
del bilancio

Chiarezza formale

- ✓ implica comprensibilità del bilancio mediante la composizione di schemi **analitici rigidi** (artt. 2423-*ter*, 2424, 2424 *bis*, 2425, 2425 *bis*, 2425 *ter*)

Chiarezza informativa

- ✓ implica **completezza dell'informativa fornita** > nota integrativa e relazione sulla gestione (art. 2423 c.c. 3° co., 2427, 2427 *bis*, 2428 C.C.)

Chiarezza sostanziale

- ✓ significa neutralità e imparzialità dell'informativa di bilancio > **NO reddito consumabile !**

La clausola generale: il principio di chiarezza (2)

- L'art. 2423, comma 3 dispone che: 'Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.'
- La norma rende aperto il contenuto il contenuto della nota integrativa
- Quali sono esempi di informazioni complementari?

La clausola generale: il principio di verità

Art. 2423 c.c., 2° com. Il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare **in modo veritiero** e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio

Verità oggettiva

- ✓ esatta espressione delle quantità oggettive

Verità soggettiva

- ✓ attendibilità dei valori soggettivi stimati e congetturati

La clausola generale: il principio della correttezza

Art. 2423 c.c., 2° com. Il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e **corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio

Dimensione tecnica

- ✓ Corretta applicazione delle regole dettate dal C.C e dall'OIC.

Dimensione deontologica

- ✓ Imparzialità e lealtà da parte degli amministratori nell'elaborazione del bilancio
> **divieto di politiche di bilancio**

Il principio della rilevanza (1)

ART. 2423, co. 3 - REDAZIONE DEL BILANCIO

[---]
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

[---]

Il principio della rilevanza (2)

Cosa significa “non occorre rispettare” ?

- Non si tratta di una «deroga ai principi» per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta;
- Si tratta di **non applicare** le ordinarie regole di valutazione, presentazione e informativa anche se esse sono di per sé utili a fornire una rappresentazione veritiera e corretta;
- Si tratta, dunque, di una **semplificazione** concessa dal legislatore, ma solo se gli effetti sono irrilevanti.

Il principio della rilevanza (3)

Cosa significa irrilevante ?

- Il c.c. e gli OIC non entrano nel merito della definizione di rilevanza;
- Per la declinazione operativa del concetto di rilevante si può ricorrere al concetto degli errori applicato nella revisione.
- In particolare secondo il principio internazionale di revisione **ISA 320** sono da considerare significativi gli errori quando ci si può *“regionalmente attendere che essi considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio”*

Il principio della rilevanza (4)

Secondo la **Guida IFAC** per l'applicazione dei principi contabili internazionali la significatività deve essere determinata considerando i seguenti range:

Valore di riferimento	% min	% max
Ricavi	1%	3%
Risultato operativo	3%	7 %
Totale attivo	1 %	3 %
Patrimonio netto	3 %	5 %

Il principio della rilevanza (5)

Cosa significa irrilevante ?

- la rilevanza non può essere valutata **soltanto** dal punto di vista quantitativo:
- *“non consiste semplicemente nel valutare gli errori, considerati singolarmente o nel loro insieme, di importo inferiore a tale soglia e non corretti dalla società, come non significativi. Infatti, le circostanze relative ad alcuni errori possono indurre il revisore, grazie alla sua sensibilità tecnica, a valutarli comunque come significativi sebbene essi siano quantitativamente al di sotto della soglia della significatività”*

L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori, CNDCEC, 2015.

L'obbligo di deroga ex art. 2423 co. 3 (1)

Le norme (CC + OIC) sono sempre indispensabili?

- L'art. 2423, comma 3 dispone che: **‘Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. *La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.*'**

L'obbligo di deroga ex art. 2423 co. 3 (2)

- L'evento si considera eccezionale quando contestualmente ha:
 - ✓ Natura assolutamente anomala
 - ✓ Probabilità di ripetizione nulla o scarsa
- Contestualmente, le disposizioni del C.C. non consentono di rappresentare, in modo chiaro, veritiero e corretto l'accadimento

ESEMPI

Mutamento della natura economica degli asset aziendali, ristrutturazioni aziendali, gestione straordinaria

Cosa fare (1)

Adeguate informativa in NI su:

- **I motivi**
 - ✓ Quadro fedele, spiegazione dei principi contabili
- **Effetti**
 - ✓ Entità delle modifiche in SP e CE, impatto quantitativo della deroga

Cosa fare (2)


Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere:

- **Iscritti in una riserva non distribuibile**
- **Mantenuti a riserva fino alla loro realizzazione**


PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

(ART. 2423 BIS)

I principi di redazione del bilancio



I principi di redazione



Criteria di rappresentazione (artt. 2424, 2424, bis, 2425 2425 bis, 2427, 2427 bis, 2428 c.c.) e valutazione delle poste di bilancio (2426).

IL PRINCIPIO DELLA PRUDENZA

La prudenza (Art.2423 bis, co. 1, punti 1, 2,4)

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

[....]

4) Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuto dopo la chiusura di questo

La prudenza (Art.2423 bis, co. 1, punti 1, 2,4)

Significato:

Il principio della prudenza si traduce, dunque, nella necessità di tenere conto delle perdite, anche solo presunte, e di non rilevare gli utili sperati sulle operazioni in corso, finché questi ultimi non siano effettivamente realizzati.

Gli effetti della prudenza sul reddito

Quali sono gli effetti sul reddito di una prudente valutazione?

- Solo ricavi realizzati
- Solo costi sostenuti
- + altre due categorie di costi di competenza:
 - ✓ Costi presunti
 - ✓ Costi per non utilizzati



Rilevazione del **reddito prodotto** dalla gestione

Gli effetti della prudenza sul capitale

Quali sono gli effetti sul capitale netto di una prudente valutazione?

- **Scarsa prudenza:** annacquamento
- **Eccesso di prudenza:** saturazione

IL PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

Prevalenza della sostanza sulla forma (1)

ART. 2423 bis: PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, ~~nonché della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato;~~

1) bis la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

[.....]

Quest'ultima formulazione, esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, specificando che essa fa riferimento alla **rilevazione e presentazione delle voci.**

Prevalenza della sostanza sulla forma (2)

Tuttavia, alcune problematiche di applicazione di detto principio rimangono ancora irrisolte ed a maggior ragione alla luce della sua nuova formulazione.

Infatti, il nuovo dettato normativo chiaramente prevede che il suo rispetto non possa/debba essere limitato alla «presentazione», ma anche alla «rilevazione» (contabile) dei fatti amministrativi.

Si pensi ai temi **del leasing finanziario**, della scomposizione dei ricavi per natura sostanziale sottesa al contratto («revenue recognition»), ecc..

Prevalenza della sostanza sulla forma (3)

Come precisato nella Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo «la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali».

Tuttavia, è ragionevole ritenere che ciò non voglia dire che in assenza di specifica indicazione della legge o dei principi contabili per (ulteriori) specifiche fattispecie detto principio di redazione non debba essere applicato

Prevalenza della sostanza sulla forma (4)

Tenuto conto della gerarchia delle fonti e del fatto che trattasi di un **principio di redazione**, si deve fare il possibile per rispettarlo per il raggiungimento di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.

Norme di legge e principi contabili nazionali, nel tempo, se ritenuto necessario e di interesse generale, provvederanno a disciplinare (ulteriori) specifiche fattispecie dapprima affrontate nella pratica e risolte dalla prassi

Prevalenza della sostanza sulla forma (5)

Con riferimento in particolare al tema del leasing si osserva che il D.Lgs. n. 139/2015 ha lasciato immutata la previsione di cui al n. 22 dell'art. 2427 c.c.:

«La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

...

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.... »

Conseguentemente, allo stato, al principio della prevalenza della sostanza sulla forma continuerebbe a fare eccezione la contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario.

Prevalenza della sostanza sulla forma (6)

Gli OIC precisano chiaramente che «con riferimento alla locazione finanziaria, va osservato come il legislatore non abbia introdotto una nuova specifica disciplina contabile sul tema. La relazione al D.lgs. 139 precisa sul punto che *“si è ritenuto ... preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo”*. Lo IASB ha infatti emanato un nuovo principio contabile in tema di locazione finanziaria, l’IFRS 16, che ha sostituito lo IAS 17, attualmente in fase di omologazione dall’Unione Europea. Alla luce di tale scelta legislativa si è pertanto mantenuta nell’appendice D la disciplina contabile prevista nella precedente versione dell’OIC 12».

(OIC 12, par. «Motivazioni alla base delle decisioni assunte», p.to 11)

La competenza economica

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento;

La separata valutazione

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

La costanza

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

6) I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.